



Dossier

**Il quadro normativo in tema di
“indennità” dei parlamentari, ministri e sindaci.**

a cura di Daniela Bolognino

Indice:

1. Riepilogo quadro normativo;
2. Trattamento economico – Camera dei Deputati;
3. Trattamento economico dei Senatori;
4. Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 - *Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento*;
5. Legge 8 aprile 1952, n. 212, *Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali* – art. 2, comma 1, relativo al trattamento economico dei Ministri e sottosegretari (stipendio ed indennità integrativa speciale) limitatamente a quelli che sono anche parlamentari
6. Legge 9 novembre 1999, n. 418 - *Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari*;

6.a) Circolare n. 4 del 2007 – Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo della indennità *Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari* da considerare per l'anno 2006.
7. D.D.L. A.S. n.1446 - *Riforma della disciplina dei trattamenti economici riconosciuti ai membri del Parlamento* (presentato il 12 marzo 2009);
8. D.D.L. A.S. n.1521 - *Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti* (presentato il 22 aprile 2009);
9. Artt. 82 –83, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
10. Alcuni dati sul sistema delle indennità e dei gettoni negli enti locali (*Fonte Lexitalia*)
11. Alcune Tabelle su “i costi della politica” da *La Casta* di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella.

1. Riepilogo quadro normativo:

Somma di denaro attribuita eccezionalmente a un soggetto, che, prestando un certo tipo di attività lavorativa, sia sottoposto a particolari condizioni ambientali o temporali tali da rendergli più gravosa la prestazione a cui è adibito: alcuni esempi possono essere l'indennità di turno, di sottosuolo, quella per lavori nocivi o pesanti. Ve ne sono poi altre corrisposte per sopperire alle difficoltà incontrate dal lavoratore a causa di determinate condizioni geografiche (indennità di residenza, o di trasferta) o collegate con i rischi professionali (indennità di cassa e di maneggio di denaro); di altre, il riconoscimento è collegato a particolari esigenze del lavoratore connesse allo svolgimento della prestazione (indennità di vestiario, di mensa, di concorso spese di trasporto). La giurisprudenza ha risolto alcuni problemi relativi alla natura delle indennità sopra elencate sancendo la loro natura retributiva con le relative conseguenze (ad es., nel calcolo del trattamento di fine rapporto di regola la retribuzione del lavoratore è comprensiva anche delle indennità suddette). Ha però giustificato la sospensione delle indennità riconosciute qualora vengano meno le condizioni per le quali erano state concesse. Altre specifiche indennità sono regolate e previste dalla contrattazione collettiva delle singole categorie e sono notevolmente diffuse nel settore del pubblico impiego.

Definizione di "indennità"

Fonte: 
*enciclopedia
giuridica del
diritto*


Indennità parlamentare

Concetto diverso da
quanto sopra menzionato

Norma di riferimento - Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 - *Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento;*

Definizione: vedi art. 1

Divieti di cumulo: vedi art. 3



La legge n. 1261 del 31 ottobre 1965 stabilisce che tale indennità essa è suddivisa in due voci:

- Il compenso mensile fisso, che gli Uffici di presidenza delle Camere devono decidere in modo che esso non superi il dodicesimo del trattamento complessivo annuo lordo del magistrato con funzione di presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparate;
- La diaria, il cui ammontare è parimenti deciso dagli Uffici di presidenza delle due Camere. Essa è assegnata in ragione dei giorni di seduta; esiste la possibilità di ritenute in caso di assenze.

Rapporti: indennità/stipendio per:


a) Ministro anche parlamentare

art. 2, comma 1, della legge n. 212/52 – per Ministri e sottosegretari (stipendio ed indennità integrativa speciale) limitatamente a quelli che sono anche parlamentari.

b) Ministro non parlamentare


art. 1, comma 1, della legge n. 418/99, recante “*Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari*” prevede che ai citati membri del Governo che non siano parlamentari compete un’indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

Rapporti Parlamentare – Sindaco



D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*:

- Art. 82 – Indennità;
- Art. 83 – divieto di cumulo



Rinvio ai dati del punto n. 9 e n. 10

2. Camera dei Deputati¹

Trattamento economico

La prima voce è l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio", seguono la diaria e i rimborsi: per le "spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori", per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero, per le spese telefoniche.

Completano la scheda le voci sull'assegno di fine mandato, le prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare

L'indennità, prevista dalla **Costituzione all'art. 69**, è determinata in base alla **legge n. 1261 del 31 ottobre 1965**. È fissata in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Tale misura è stata rideterminata in riduzione dall'art. 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006).

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile - che, a seguito della delibera dell'Ufficio di Presidenza del 17 gennaio 2006, è stato ridotto del 10% - è pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (€784,14) e assistenziali (€526,66) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (€1.006,51) e della ritenuta fiscale (€3.899,75).

Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n.1261 del 1965.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza del deputato da quelle sedute dell'Assemblea in cui si svolgono votazioni, che avvengono con il procedimento elettronico.

È considerato presente il deputato che partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Rimborso per spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori

A titolo di rimborso forfetario per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, al deputato è attribuita una somma mensile di 4.190 euro, che viene erogata tramite il gruppo parlamentare di appartenenza.

Ai deputati non è riconosciuto alcun rimborso per le spese postali a decorrere dal 1990.

Spese di trasporto e spese di viaggio

I deputati usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale.

¹ Fonte: www.camera.it;

Per i trasferimenti dal luogo di residenza all'aeroporto più vicino e tra l'aeroporto di Roma-Fiumicino e Montecitorio, è previsto un rimborso spese trimestrale pari a 3.323,70 euro, per il deputato che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto più vicino al luogo di residenza, ed a 3.995,10 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

I deputati, qualora si rechino all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare, possono richiedere un rimborso per le spese sostenute entro un limite massimo annuo di 3.100,00 euro.

Soppressione dei rimborsi per i viaggi di studio all'estero

Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007 il rimborso delle spese sostenute dai deputati per viaggi all'estero per ragioni di studio o connesse all'attività parlamentare è stato soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Spese telefoniche

I deputati dispongono di una somma annua di 3.098,74 euro per le spese telefoniche. La Camera non fornisce ai deputati telefoni cellulari.

Assistenza sanitaria

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 4,5 per cento della propria indennità lorda, pari a 526,66 euro, destinata al sistema di assistenza sanitaria integrativa che eroga rimborsi secondo quanto previsto da un tariffario.

Assegno di fine mandato

Il deputato versa mensilmente, in un apposito fondo, una quota del 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari a 784,14 euro. Al termine del mandato parlamentare, il deputato riceve l'assegno di fine mandato, che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio

Il deputato versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari a 1.006,51 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, il deputato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età. Il limite di età diminuisce fino al 60° anno di età in relazione agli anni di mandato parlamentare svolti.

L'importo dell'assegno varia da un minimo del 25 per cento a un massimo dell'80 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

Il Regolamento prevede infine la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale.

Modifiche alla disciplina dell'assegno vitalizio

(Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 23 luglio 2007)

- 1) Per i deputati eletti per la prima volta a decorrere dalla XVI legislatura l'importo dell'assegno vitalizio varierà da un minimo del 20 per cento ad un massimo del 60 per cento.
- 2) A decorrere dalla XVI legislatura è stata soppressa la facoltà per il deputato di riscattare, mediante contribuzione volontaria, gli anni di mandato non esercitati in caso di legislature incomplete. A seguito di tale soppressione i periodi di versamento dei contributi coincidono necessariamente con gli anni effettivi di mandato.
- 3) La sospensione del pagamento dell'assegno vitalizio è stata estesa al caso in cui il titolare del vitalizio assuma successivamente al 1° gennaio 2008 cariche pubbliche che prevedano una indennità il cui importo sia pari o superiore al 40 per cento dell'indennità parlamentare; alla sospensione non si procede qualora l'interessato opti per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennità.

3. Trattamento economico dei Senatori²

La principale voce delle competenze spettanti al parlamentare è l'indennità, quella che nel linguaggio comune è definita "stipendio". Seguono la diaria e i rimborsi: per le spese inerenti lo svolgimento del mandato parlamentare, per le spese accessorie di viaggio e per le spese telefoniche. Completano la scheda le voci sull'assegno di solidarietà (cioè il trattamento di fine mandato), sulle prestazioni previdenziali e sanitarie e sui trasporti.

Indennità parlamentare

L'indennità, prevista dalla Costituzione all'art. 69, è determinata, in base alla legge n. 1261 del 31 ottobre 1965, in misura non superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate. Con delibera del 1993 il Consiglio di presidenza del Senato ha stabilito che tale misura fosse ridotta al 96% del predetto trattamento (analoga decisione è stata adottata alla Camera dei deputati). Per effetto delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2006, l'importo lordo dell'indennità ha subito inoltre una riduzione pari al 10 per cento.

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità. L'importo mensile spettante dal 2007 e destinato a rimanere invariato fino al 2012, secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2008, è pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (€ 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro.

Diaria

Viene riconosciuta, a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base della stessa legge n. 1261 del 1965.

La diaria ammonta a 4.003,11 euro mensili. Tale somma viene ridotta di 258,23 euro per ogni giorno in cui si svolga almeno una seduta dell'Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale, se il Senatore non partecipa almeno al 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco della giornata.

Rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare

A titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le attività e i compiti connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare, è previsto un contributo mensile di 4.678,36 euro, in parte (35% pari a 1.637,43 euro) erogato direttamente al Senatore ed in parte (65% pari a 3.040,93 euro) erogato al Gruppo parlamentare di appartenenza.

Spese di trasporto e spese di viaggio

I Senatori usufruiscono di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea per i trasferimenti sul territorio nazionale. Per i trasferimenti dal luogo di residenza a Roma, è previsto un rimborso spese forfettario, il cui ammontare annuo è pari a 15.379,37 euro, per il Senatore che deve percorrere fino a 100 km per raggiungere l'aeroporto o la stazione ferroviaria più vicina al luogo di residenza, ed a 18.486,31 euro se la distanza da percorrere è superiore a 100 km.

² Fonte: www.senato.it;

Per i Senatori residenti a Roma ed eletti in collegi del Lazio, il rimborso è corrisposto nella misura di 7.689,68 euro.

Spese telefoniche

I Senatori dispongono di una somma annua di 4.150 euro per le spese telefoniche, inclusi i servizi di connettività.

Assistenza sanitaria integrativa

E' previsto il rimborso delle spese sanitarie ai Senatori (anche cessati dal mandato ovvero ai titolari di trattamento di reversibilità, nonché ai rispettivi familiari) iscritti al servizio di Assistenza Sanitaria Integrativa, nei limiti fissati dal Regolamento e dal Tariffario che disciplinano tale Assistenza. Gli iscritti versano un contributo commisurato alle competenze mensili lorde (i Senatori in carica il 4,5% pari a euro 540,27; i titolari di assegni vitalizi il 4,7% dell'importo lordo) e quote aggiuntive per i familiari.

Assegno di solidarietà (a fine mandato)

Il Senatore versa mensilmente al Fondo di solidarietà il 6,7 per cento della propria indennità lorda, pari ora a 804,40 euro. Al termine del mandato parlamentare, il Senatore riceve l'assegno di solidarietà (anche denominato "di fine mandato"), che è pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, moltiplicato per il numero degli anni di mandato effettivo (o frazione non inferiore ai sei mesi).

Assegno vitalizio

Anche in questo caso, il Senatore versa mensilmente una quota - l'8,6 per cento, pari ora a 1.032,51 euro, più il 2,15 per cento, come quota aggiuntiva per la reversibilità, pari a 258,13 euro - della propria indennità lorda, che viene accantonata per il pagamento degli assegni vitalizi, come previsto da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Presidenza.

In base alle norme contenute in tale Regolamento, recentemente modificato, il Senatore cessato dal mandato riceve il vitalizio a partire dal 65° anno di età, purché abbia svolto il mandato parlamentare per almeno 5 anni. Il limite di età è ridotto di 1 anno per ogni anno di mandato oltre il quinto, fino al limite inderogabile di 60 anni.

Lo stesso Regolamento prevede la sospensione del pagamento del vitalizio qualora il Senatore sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. Tale sospensione è stata estesa - a partire dal 1° gennaio 2008 - a tutti gli incarichi incompatibili con lo status di parlamentare, agli incarichi di Governo e a tutte le cariche di nomina governativa, parlamentare o di competenza degli enti territoriali, purché comportino un'indennità pari almeno al 40 per cento dell'indennità parlamentare.

E' stata altresì approvata una nuova disposizione sulla misura degli assegni vitalizi, che si applicherà ai Senatori eletti per la prima volta a partire dalla prossima legislatura. Per effetto di tale disposizione regolamentare, l'importo dell'assegno vitalizio varia da un minimo del 20 per cento a un massimo del 60 per cento dell'indennità parlamentare, a seconda degli anni di mandato parlamentare.

4. Legge 31 ottobre 1965, n. 1261 - Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 novembre 1965, n. 290

Articolo 1

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'art. 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

Articolo 2

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una **diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma**. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

Articolo 3

Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da Enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni. L'indennità di cui all'art. 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo art. 4. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa. Restano in ogni caso **escluse dal divieto di cumulo** le indennità per partecipazione a Commissioni giudicatrici di concorso, a missioni a Commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta.

Articolo 4³

I commi primo e secondo dell'art. **88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361**, sono sostituiti dai seguenti: "I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed Istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di

³ Ha sostituito i commi primo e secondo dell'art. 88 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente.

Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità.

Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio".

Articolo 5⁴

L'indennità mensile prevista dall'art. 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, è soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai Comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza. L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'art. 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri Enti, o a qualsiasi altro effetto. L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

⁴ Sul punto si veda la sentenza della Cass. Penale, Sez. VI, sent. n. 1044 del 7 luglio 1995: "L'assegno vitalizio agli ex parlamentari - a differenza dell'indennità mensile spettante ai membri del Parlamento e della diaria agli stessi corrisposta a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, prevista rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della legge n. 1261 del 1965 al fine di garantire il libero svolgimento del mandato - adempie ad una diversa funzione, di natura assistenziale e previdenziale: ne consegue che detto assegno deve ritenersi disciplinato dalle disposizioni in vigore per gli assegni degli impiegati civili dello Stato in materia di sequestro, pignoramento e cessione, considerato che esso, in caso di morte del parlamentare, spetta non soltanto al coniuge superstite ed ai figli, ma, in mancanza di essi, agli affiliati e ai parenti permanentemente inabili, nell'ordine stabilito. Ne consegue che la norma dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 1261 del 1965 deve considerarsi di stretta interpretazione, non suscettibile di estendere il regime di inoppugnabilità ed insequestrabilità al diverso istituto dell'assegno vitalizio, il quale perciò - non essendo per esso prevista una disciplina apposita in materia - deve, allo stesso modo di ogni altro emolumento dei dipendenti pubblici, considerarsi aggredibile nella misura del quinto a seguito di pignoramento o sequestro, in conformità al regime in vigore per i crediti retributivi dei pubblici dipendenti".

Articolo 6

Il trattamento tributario previsto dall'art. 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle Regioni a statuto speciale.

Articolo 7

La legge 9 agosto 1948, n. 1102, è abrogata.

Articolo 8

Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965.

All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Note

- (1) Successivamente, l'articolo unico, *L. 21 novembre 1967, n. 1148* (Gazz. Uff. 12 dicembre 1967, n. 309), ha così disposto: Articolo unico. «Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della *L. 31 ottobre 1965, n. 1261*, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi».

5. Legge 8 aprile 1952, n. 212, *Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali* – art. 2, comma 1, relativo al trattamento economico dei Ministri e sottosegretari (stipendio ed indennità integrativa speciale) limitatamente a quelli che sono anche parlamentari

Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 aprile 1952, n. 88, S.O.

Art. 2.

Ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi I e II dell'ordinamento gerarchico⁵.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri spetta lo stipendio fissato dal precedente comma per i Ministri Segretari di Stato, maggiorato del 50 per cento.

Agli Alti Commissari ed agli Alti Commissari aggiunti è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo previsto, rispettivamente, per il personale dei gradi 2° e 3° dell'ordinamento gerarchico.

Agli effetti della pensione e delle relative ritenute, si considera per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Ministri lo stipendio del grado 1° dell'ordinamento gerarchico, per i Sottosegretari di Stato e gli Alti Commissari lo stipendio del grado 2° dell'ordinamento gerarchico e per gli Alti Commissari aggiunti lo stipendio del grado 3° dell'ordinamento gerarchico, salvo che per la loro posizione, di impiego civile o militare essi fruiscano di stipendio pensionabile inferiore, nel qual caso si applica il disposto dell'art. 78 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Sono soppresse l'indennità di carica di cui agli articoli 1 e 2 del R.D.L. 13 gennaio 1914, n. 11, e l'indennità mensile di alloggio di cui al D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 376.

É abrogato l'art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 5 agosto 1947, n. 778.

⁵ Per la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri vedi l'art. 23, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che: "1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è ridotto del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2002". Per la riduzione del trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato vedi il comma 575 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce che: "Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007".

6. Legge 9 novembre 1999, n. 418 - Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari non parlamentari⁶

Publicata nella Gazz. Uff. 15 novembre 1999, n. 268.

Art. 1.

1. Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della *legge 31 ottobre 1965, n. 1261*, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. Tale indennità si cumula, secondo le disposizioni vigenti per i Ministri e i Sottosegretari di Stato parlamentari, con il trattamento stipendiale loro spettante in tale veste.

2. Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennità di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della *legge 24 aprile 1980, n. 146*⁷.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 510 milioni per l'anno 1999 ed in lire 4.494 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁶ Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 8 febbraio 2000, n. 50;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 30 dicembre 2003, n. 50.

⁷ L' art. 47, legge 24 aprile 1980, n. 146 prevede: "Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 2 si applicano a partire dal 1° agosto 1980".

I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella dell'indennità percepita dai membri del Parlamento.

Le maggiorazioni delle detrazioni stabilite dall'articolo 2 per i ratei spettanti fino al termine del mese in cui entra in vigore la presente legge sono computate dai sostituti d'imposta nel mese di dicembre 1980 o, in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, alla data della cessazione".



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPELORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IV

Roma, **30 GEN. 2007**

Prot. N. 0149795

Rif. Prot. Entrata N.

OGGETTO: Norme in materia di indennità ai Ministri e
Sottosegretari di Stato non parlamentari –
Legge n.418/99.

AT AMMINISTRAZIONI
CENTRALI STATO
AT AZIENDE AUTONOME STATO
AT UFFICI CENTRALI BILANCIO
AT SERVIZI E UFFICI
RAGIONERIA
AMMINISTRAZIONI E AZIENDE
AUTONOME STATO
AT PREFETTURE – UFFICI
TERRITORIALI GOVERNO
AT DIREZIONI REGIONALI
AGENZIA ENTRATE
AT DIREZIONI REGIONALI
AGENZIA TERRITORIO
AT DIPARTIMENTI PROVINCIALI
MINISTERO ECONOMIA E
FINANZE
AT RAGIONERIE PROVINCIALI
AT DIREZIONI PROVINCIALI
SERVIZI VARI
AT UNIVERSITA' STUDI
AT UFFICI SCOLASTICI
REGIONALI

e p.c.

AT PRESIDENZA REPUBBLICA
AT PRESIDENZA SENATO
REPUBBLICA
AT PRESIDENZA CAMERA
DEPUTATI
AT PRESIDENZA CONSIGLIO
MINISTRI
AT CORTE COSTITUZIONALE
AT CONSIGLIO STATO
AT CORTE CONTI
AT DIPARTIMENTO

L'articolo 1, comma 1, della legge 9 novembre 1999, n.418, recante "Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari" prevede che ai citati membri del Governo che non siano parlamentari compete un'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n.1261, al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Al riguardo si comunica l'importo dell'indennità in oggetto da considerare per l'anno 2006 che è stato calcolato sulla base della misura dell'indennità parlamentare per lo stesso anno, comunicata dai competenti uffici della Camera dei Deputati e determinata tenendo conto della riduzione del 10% disposta dall'art.1, comma 52, della legge 23.12.2005, n.266, nonché dell'adeguamento retributivo del personale di magistratura previsto dal DPCM 15.5.2006, entrambi decorrenti dall'1.1.2006.

	indennità mensile lorda	indennità mensile netta
anno 2006	11.269,21 euro	10.170,46 euro

Con l'occasione si rammenta che, a decorrere dall'1.1.2007, il trattamento economico dei Ministri e Sottosegretari previsto dall'art.2, primo comma, della legge 8.4.1952, n.212 (stipendio e indennità integrativa speciale), limitatamente a quelli che siano anche parlamentari, va ridotto del 50% come stabilito dall'art.1, comma 575, della legge 27.12.2006, n.296

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO





DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SOLIANI, GHEDINI, GIARETTA, ICHINO,
BLAZINA, ASTORE, VITALI, DI GIOVAN PAOLO, SIRCANA,
Mariapia GARAVAGLIA e BERTUZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2009

Riforma della disciplina dei trattamenti economici
riconosciuti ai membri del Parlamento

ONOREVOLI SENATORI. – Il valore della democrazia esige che ogni sua espressione sia caratterizzata dal rigore morale, dalla misura, dalla sobrietà. Anche il trattamento economico dei parlamentari rientra in questo quadro, rendendo esplicita la coerenza tra la libertà e la responsabilità del parlamentare e il trattamento economico che ne accompagna la funzione. I profondi mutamenti della struttura economica e sociale del Paese (anche collegati alla crisi finanziaria che sta colpendo i mercati internazionali), uniti alle crescenti difficoltà del sistema politico-istituzionale italiano di corrispondere alle aspettative dei cittadini e uscire finalmente dalla complessa fase di transizione che sta da anni attraversando, hanno concorso ad approfondire il solco tra la società civile e le istituzioni, con il rischio di determinare una vera e propria crisi di fiducia nella democrazia rappresentativa.

In questo contesto, ogni residuo privilegio dei parlamentari è ormai percepito a maggior ragione come intollerabile da un Paese sempre più esposto alla perdita di sicurezze sociali: colpito nel potere d'acquisto di pensioni e salari, nel risparmio privato, nell'accesso al lavoro e alle prestazioni assistenziali e previdenziali.

In tal senso, un intervento legislativo orientato a ridimensionare e a «moralizzare» il trattamento economico dei parlamentari nazionali, lungi dall'assecondare pulsioni demagogiche, intende riequilibrare e contemperare due valori costituzionalmente protetti: la garanzia del libero svolgimento del mandato parlamentare e l'effettività del controllo democratico, attraverso la piena trasparenza e accessibilità pubblica dei trattamenti economici riconosciuti ai membri del Parlamento (articolo 1).

Esso deve peraltro considerarsi solo un primo, rilevante tassello di un più generale disegno riformatore che, a partire dalla riduzione del numero dei parlamentari nazionali e da una profonda revisione del sistema di finanziamento pubblico dei partiti, giunga ad investire anche il sistema della rappresentanza politica a livello territoriale, attraverso analoghi interventi incidenti sul numero e sul trattamento economico dei consiglieri regionali, provinciali e comunali, al fine di operare una riduzione generale dei costi della politica.

Nel merito, si propone intanto in questa sede l'integrale riforma della disciplina vigente dell'indennità parlamentare – risalente alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 – prevedendo innanzitutto la riduzione del 30 per cento del tetto massimo imposto dalla legge: dal 100 al 70 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

A fronte del tetto massimo disposto dalla legge, i Consigli di presidenza delle Camere hanno prima fissato l'importo delle indennità parlamentari ad un livello appena inferiore (il 96 per cento, con delibere del 1993), e quindi ridimensionato ancora tale importo per effetto della disposizione della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 52), che ha imposto una riduzione del 10 per cento dei trattamenti indennitari, portandoli a circa l'86,4 per cento del tetto massimo di legge.

In particolare, nel caso del Senato, l'importo netto mensile dell'indennità parlamentare spettante dal 2007 (destinato a rimanere invariato fino al 2012, secondo quanto successivamente disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 –

legge finanziaria 2008) è a tutt'oggi pari a circa 5.614 euro, al netto della ritenuta fiscale, delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il parlamentare versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, esso scende a circa 5.355 euro.

La nuova disciplina proposta non solo riduce il tetto massimo previsto dalla legge, imponendo in concreto un taglio minimo di circa 920 euro al mese, ma detta specifici criteri di quantificazione cui dovranno conformarsi gli Uffici di presidenza delle Camere in sede di effettiva determinazione dei trattamenti, e dalla cui applicazione risulteranno verosimilmente ulteriori risparmi di spesa.

Si prevede infatti:

a) l'avvicinamento dell'indennità parlamentare al trattamento economico medio riconosciuto ai parlamentari nazionali dei Paesi dell'Unione europea aderenti all'area dell'euro, standardizzato per numero di abitanti ed estensione territoriale;

b) l'introduzione di meccanismi automatici di rideterminazione in riduzione dell'indennità parlamentare, in relazione a fasi congiunturali di crisi economica e finanziaria che richiedano interventi eccezionali di riduzione della spesa pubblica e dei trasferimenti alle famiglie e alle imprese ovvero aumenti della pressione fiscale a carico degli stessi soggetti (articolo 2).

È inoltre esteso il divieto di cumulo dell'indennità parlamentare, prevedendone l'incompatibilità - oltre che con assegni, gettoni di presenza o altre indennità comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo (conferiti dallo Stato, da enti o organismi pubblici, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con partecipazioni pubbliche nell'azionariato e da enti privati aventi rapporti commerciali con lo Stato e gli enti territoriali) - anche con le indennità riconosciute per la partecipazione a

commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a Commissioni d'inchiesta (articolo 3).

Un'analogha stretta è imposta ai rimborsi per le spese di soggiorno, la cosiddetta «diaria» (articolo 4).

Si prevede infatti che essa venga riservata ai membri del Parlamento non residenti a Roma e che possa essere corrisposta solo a richiesta e previa presentazione alla Camera di appartenenza della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. Anche in tal caso si riduce l'entità massima del rimborso, prevedendo che non possa comunque superare il 70 per cento dell'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate e che, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, esso venga proporzionalmente rideterminato in riduzione.

Quanto alle spese di viaggio, si riconosce agli Uffici di presidenza delle Camere la facoltà di stipulare apposite convenzioni con le società di trasporto pubblico, al fine di rilasciare ai parlamentari tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea, limitatamente ai trasferimenti sul territorio nazionale. Tuttavia, si specifica espressamente che nessuna ulteriore provvidenza economica o agevolazione, nell'accesso a beni e servizi, possa essere riconosciuta ai membri del Parlamento.

Un altro significativo fronte di riforma è costituito dall'introduzione *ex novo* di una disciplina delle prestazioni di lavoro in favore dei parlamentari, oggi sottratte a qualunque specifico o forma di controllo (articoli 5 e 6).

Si subordina infatti l'accesso alle risorse per il pagamento delle spese di personale sostenute dai parlamentari al deposito, presso la Camera di appartenenza, di copia dei contratti di lavoro stipulati con il medesimo personale.

Al fine, per un verso, di evitare un'eccessiva frammentazione delle posizioni e dunque dei trattamenti economici individuali e, per altro verso, di consentire la necessaria flessibilità nella qualificazione dei rapporti di lavoro, consulenza o collaborazione a supporto dell'attività parlamentare, si demanda al Collegio dei questori della Camera di appartenenza la determinazione del numero massimo di unità di personale e dell'entità massima dei rimborsi delle spese di personale complessivamente spettanti, su base annuale, a ciascun parlamentare. Resta fermo tuttavia l'obbligo di determinare la tipologia dei rapporti contrattuali e l'entità dei trattamenti economici in conformità con la normativa vigente e con i contratti collettivi applicabili, in relazione alla qualità e quantità della prestazione.

Infine, si introduce per la prima volta una disciplina legislativa dell'assegno vitalizio riconosciuto ai parlamentari, sottraendo tale materia alla diretta determinazione delle Camere (articolo 7).

In particolare, si legifica il contenuto sostanziale di alcune recenti delibere del Colle-

gio dei questori delle Camere, che hanno ridefinito i criteri di computo dei vitalizi, agganciandoli al montante contributivo e alla durata del mandato, nell'ambito di limiti massimi di importo prefissati (tabella A).

L'obiettivo è quello di rendere molto meno oneroso per il contribuente il sostegno economico riconosciuto agli ex parlamentari, avvicinando il sistema di calcolo dei vitalizi parlamentari al sistema cosiddetto «contributivo», applicato a regime a tutti i lavoratori dipendenti in conseguenza della «riforma Dini». Al medesimo obiettivo di moralizzazione concorre la disposizione che consente l'accesso all'assegno vitalizio solo nel caso di durata completa del mandato (cinque anni) e che preclude ai parlamentari la facoltà di contribuzione volontaria per i periodi non coperti dallo stesso mandato. Da ultimo, si dispone che la nuova disciplina dei trattamenti economici dei parlamentari nazionali si applichi, per quanto compatibile (limite massimo e trattamento fiscale delle indennità), anche ai trattamenti riconosciuti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia (articolo 8).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge stabilisce criteri e limiti per la determinazione del trattamento indennitario spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, di seguito denominato «indennità parlamentare», al fine di garantire il libero svolgimento del mandato e di assicurare la piena trasparenza e l'accessibilità pubblica dei trattamenti economici dei parlamentari.

Art. 2.

(Determinazione e trattamento fiscale dell'indennità parlamentare)

1. L'indennità parlamentare è costituita da quote mensili comprensive del rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di presidenza delle due Camere determinano, con iniziativa coordinata, le diverse parti del trattamento, la loro entità, le condizioni per l'attribuzione e le modalità di erogazione.

3. L'ammontare delle quote di cui al comma 1 non può comunque superare il 70 per cento del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate. Esso è determinato secondo i seguenti principi e criteri di quantificazione:

a) avvicinamento dell'indennità parlamentare al trattamento economico medio riconosciuto ai membri dei Parlamenti nazionali dei Paesi dell'Unione europea aderenti

all'area dell'euro, standardizzato per numero di abitanti ed estensione territoriale;

b) introduzione di meccanismi automatici di rideterminazione in riduzione dell'indennità parlamentare, in relazione a fasi congiunturali di crisi economica e finanziaria che richiedano interventi eccezionali di riduzione della spesa pubblica e dei trasferimenti alle famiglie e alle imprese ovvero aumenti della pressione fiscale a carico degli stessi soggetti.

4. Alle deliberazioni degli Uffici di presidenza delle due Camere relative alla determinazione dell'indennità parlamentare deve essere garantita piena accessibilità pubblica, attraverso la loro pubblicazione sui siti *internet* della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sui principali quotidiani nazionali, almeno sessanta giorni prima della loro entrata in vigore.

5. Ai fini del trattamento fiscale, l'indennità parlamentare è assimilata ai redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Divieti di cumulo)

1. L'indennità parlamentare non è cumulabile con assegni, gettoni di presenza o altre indennità comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti od organismi pubblici, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con partecipazioni pubbliche nell'azionariato e da enti privati aventi rapporti commerciali con lo Stato, le regioni, le province ed i comuni.

2. L'indennità parlamentare, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica di

cui all'articolo 6, non è cumulabile con stipendi, assegni e indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, nonché con indennità e assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. Il divieto di cumulo di cui al comma 2 è esteso alle indennità per partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a Commissioni di inchiesta.

Art. 4.

(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio. Divieto di accesso ad altre provvidenze o benefici)

1. Ai membri del Parlamento non residenti a Roma può essere corrisposto, a richiesta, un rimborso delle spese di soggiorno. A tal fine, essi sono tenuti a presentare alla Camera di appartenenza la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. L'entità del rimborso non può comunque essere superiore al 70 per cento dell'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

2. Per i giorni di assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni non può essere riconosciuto il rimborso delle spese di cui al comma 1 e la relativa quota mensile dell'indennità parlamentare è proporzionalmente rideterminata in riduzione.

3. Gli Uffici di presidenza delle Camere, sulla base di apposite convenzioni con le società di trasporto pubblico, possono disporre il rilascio ai parlamentari di tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea, limitatamente ai trasferimenti sul territorio nazionale.

4. Nessuna ulteriore provvidenza economica o agevolazione, nell'accesso a beni e servizi, può essere riconosciuta ai membri del Parlamento.

Art. 5.

(Disciplina delle prestazioni di lavoro in favore dei parlamentari e dei relativi rimborsi)

1. I membri del Parlamento possono avvalersi, per le attività connesse allo svolgimento del mandato parlamentare, di personale esterno all'amministrazione della Camera di appartenenza.

2. In caso di prestazioni a titolo oneroso, a pena di decadenza del diritto ad usufruire del rimborso di cui al comma 5, il parlamentare è tenuto ad attestare l'insussistenza di rapporti di parentela o affinità entro il terzo grado.

3. La tipologia dei rapporti contrattuali e l'entità dei trattamenti economici sono determinati, in conformità con la normativa vigente e con i contratti collettivi di lavoro in quanto applicabili, in relazione alla qualità e quantità della prestazione.

4. In considerazione della natura peculiare delle prestazioni di cui al presente articolo, il contratto può essere rescisso laddove venga meno il rapporto di fiducia tra il parlamentare e il prestatore. In ogni caso, il contratto si intende risolto con il termine della legislatura.

5. I membri del Parlamento possono usufruire, nei limiti di cui al comma 6, del rimborso delle spese sostenute per le prestazioni di personale di cui al presente articolo. A tal fine, sono tenuti a depositare, presso la Camera di appartenenza, copia dei contratti stipulati.

6. Il Collegio dei questori della Camera di appartenenza determina, con propria deliberazione, il numero massimo di unità di personale e l'entità massima dei rimborsi delle spese di personale complessivamente spettanti.

tanti, su base annuale, a ciascun parlamentare.

Art. 6.

(Disciplina dei vitalizi)

1. Ai membri del Parlamento può essere riconosciuto, al termine del mandato, un assegno vitalizio. A tal fine, il mandato deve essere di durata pari almeno a cinque anni e il parlamentare deve avere autorizzato la Camera di appartenenza ad effettuare la detrazione dall'indennità parlamentare dei contributi alla Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, secondo le aliquote di contribuzione e le modalità stabilite, con propria deliberazione, dal Collegio dei questori.

2. La deliberazione di cui al comma 1 determina altresì i criteri di computo dell'assegno vitalizio in relazione al montante contributivo e alla durata del mandato, nell'ambito dei limiti massimi di importo di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

3. Non è ammessa la facoltà di contribuzione volontaria per periodi non coperti da mandato parlamentare.

4. L'assegno vitalizio è sospeso, per tutta la durata della carica, qualora il titolare dell'assegno sia rieletto al Parlamento nazionale ovvero sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale. L'assegno è altresì sospeso nel caso in cui il titolare sia eletto o nominato a una delle seguenti cariche:

a) componente del Governo nazionale, in qualità di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro o sottosegretario di Stato;

b) componente di Giunta regionale o di provincia autonoma;

c) componente della Commissione europea;

d) titolare di incarichi istituzionali che la Costituzione o altre disposizioni costituzionali prevedono come incompatibili con il mandato parlamentare;

e) componente del Consiglio della magistratura militare;

f) componente del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa;

g) componente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

h) componente del Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

i) sindaco di comune capoluogo di regione o di comune con popolazione superiore a 250.000 abitanti, o presidente di provincia con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

l) Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

m) componente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

n) componente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

o) componente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

p) componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

q) componente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

r) componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);

s) componente del Garante per la protezione dei dati personali;

t) componente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

u) componente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana spa;

v) altre cariche elettive o di governo presso gli enti locali, altre cariche di nomina parlamentare o da parte di assemblee elettive regionali, provinciali o comunali, ovvero di nomina governativa, a livello statale, regionale o locale, per le quali sia prevista la corresponsione di una indennità.

5. La sospensione dell'assegno vitalizio opera, in relazione alle cariche di cui al

comma 4, quando l'importo delle relative indennità è pari o superiore al 40 per cento dell'indennità parlamentare. In caso di elezione o nomina ad una delle predette cariche, il titolare dell'assegno vitalizio ne deve dare comunicazione alla Presidenza della Camera di appartenenza entro cinque giorni.

6. Nei casi in cui è prevista la sospensione, è fatta salva la facoltà di optare per l'assegno vitalizio in luogo dell'indennità di carica, nei casi in cui la vigente normativa nazionale o comunitaria di riferimento consente al titolare di rinunciare agli emolumenti connessi alla carica.

7. La Presidenza della Camera di appartenenza può procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione previste dal presente articolo.

8. La sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica.

Art. 7.

*(Norme applicabili ai membri
del Parlamento europeo)*

1. Le disposizioni della presente legge in materia di determinazione del limite massimo e di trattamento fiscale dell'indennità parlamentare si applicano anche alle indennità riconosciute ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

Art. 8.

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono abrogati.

2. Il comma 52 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Art. 9.

(Applicabilità della legge)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore.

TABELLA A
(Articolo 6)*Importi massimi dell'assegno vitalizio riferiti
percentualmente all'indennità parlamentare*

Anni di mandato parlamentare	Percentuale dell'indennità parlamentare
5	20
6	24
7	28
8	32
9	36
10	40
11	44
12	48
13	52
14	56
15 ed oltre	60



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COMINCIOLI, Paolo FRANCO e ADRAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2009

Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge raccoglie le indicazioni contenute in un ordine del giorno relativo al tema della pubblicazione della situazione patrimoniale dei parlamentari sul sito *internet* del Senato, presentato in occasione della discussione del bilancio interno ed accolto favorevolmente dai Senatori Questori.

Il testo attualmente vigente (legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) non poteva prevedere la possibilità che si intende attivare, non essendo a disposizione la rete *internet*. L'accessibilità ai dati relativi alla situazione patrimoniale dei Parlamentari è attualmente garantita soltanto attraverso la consultazione di un bollettino curato e stampato dalla Camera di appartenenza. Con la presente proposta si in-

tende aumentare notevolmente, a favore dei cittadini elettori, la possibilità di assumere informazioni sui Deputati e sui Senatori attraverso l'uso dello strumento informatico.

L'articolo 1 stabilisce che i Presidenti delle due Camere disciplinino le modalità di consultazione, con particolare riferimento al nuovo accesso via *internet*.

Con l'articolo 2 si individua nell'Ufficio di Presidenza della camera di appartenenza l'organo competente ad autorizzare la pubblicazione dei dati attualmente contenuti nel bollettino cartaceo.

Nell'articolo 3 è introdotta la facoltà da parte delle regioni e degli enti locali, previa deliberazione dei rispettivi consigli, di procedere alla pubblicazione sul proprio sito *internet* dei dati raccolti sulla situazione patrimoniale degli eletti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 8, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole: «nell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati».

Art. 2.

1. All'articolo 9 della citata legge n. 441 del 1982 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«L'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza dispone la pubblicazione sul proprio sito *internet* delle dichiarazioni previste dal primo comma».

b) al secondo comma, le parole: «Il bollettino è» sono sostituite dalle seguenti: «Le informazioni cui al primo comma sono».

Art. 3.

1. All'articolo 11 della citata legge n. 441 del 1982 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«I soggetti di cui al primo comma, previa deliberazione dei rispettivi consigli, hanno facoltà di attuare le disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma».

9. Artt. 82 –83, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Publicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Art. 82. Indennità.

1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa¹.

2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali².

3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennità di cui ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.

4. [Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali]³.

5. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.

6. [Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona]⁴.

¹ Comma così modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

² Comma prima modificato dal comma 731 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296 e poi così sostituito dal comma 25 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

³ Comma abrogato dal comma 25 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

⁴ Comma abrogato dal comma 25 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana⁵;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti, comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a dieci mila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.

9. Su richiesta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.

10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.

⁵ Lettera così sostituita dal comma 25 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

11. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità⁶.

Art. 83. Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali **non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.**

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2⁷, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta⁸.

⁶ Comma così modificato prima dal comma 25 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e poi così sostituito dall'art. 76, comma 3, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

⁷ **77. Definizione di amministratore locale**

1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed usufruendo di indennità e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento.

⁸ Articolo così sostituito dal comma 26 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Precedente formulazione Articolo 83

Divieto di cumulo.

1. I parlamentari nazionali o europei, nonché i consiglieri regionali **possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente Capo.**

10. Alcuni dati sul sistema delle indennità e dei gettoni negli enti locali (*Fonte Lexitalia*)

Il sistema delle indennità e dei gettoni negli enti locali. Tre questioni aperte.
(stralcio da articolo di ANTONIO SCARASCIA- *Segretario generale della Provincia di Lecce*)

1. La disciplina generale.

Dopo la rimodulazione della finanziaria 2008 lo stato dell'arte del sistema delle indennità negli enti locali è il seguente:

a) per sette categorie di amministratori (*sindaci, presidenti di provincia, sindaci metropolitani, presidenti di comunità montana, presidenti di consiglio circoscrizionale delle città capoluogo, presidenti dei consigli comunali e provinciali, assessori*) è stabilito il diritto all'indennità di carica, consistente in un compenso mensile fissato in via edittale per l'organo di vertice e calcolato in percentuale per le altre cariche, come segue (*valori tratti dal DM 119/2000*):

Tab. 1 - Indennità edittale per i sindaci:

abitanti	fino a	da	3001	5001	10.001	30.001	50.001	100.001	250.001	oltre
	1000	a 3000	5000	10.000	30.000	50.000	100.000	250.000	500.000	500.000
(migliaia)	£ 2.500	£ 2.800	£ 4.200	£ 5.400	£ 6.000	£ 6.700	£ 8.000	£ 9.700	£ 11.200	£ 15.100

Tab. 2 - Indennità edittale per i sindaci dei capoluoghi di provincia e di regione:

abitanti	fino a	da 50.001	da 100.001	Capoluogo di regione
	50.000	a 100.000	a 500.000	
vecchie lire	8.000.000	9.700.000	11.200.000	15.100.000

Tab. 3 - Rapporto tra indennità del sindaco e indennità del vicesindaco e assessori:

abitanti	fino	da 1.001	da 5.001	da 10.001	oltre
	a 1.000	a 5.000	a 10.000	a 50.000	50.000
vicesindaco	15%	20%	55%	55%	75%
assessori	10%	15%	45%	60%	65%

Tab. 4 - Rapporto tra indennità del sindaco e indennità del presidente del consiglio:

abitanti	fino a	da 1000	oltre
	1.000	a 15.000	15.000
Presidente del consiglio	5%	10%	come gli assessori

Tab. 5 - Indennità del presidente del consiglio circoscrizionale:

Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari l'indennità è pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

Tab. 6 - Sistema delle indennità nelle province:

<i>abitanti</i>	fino a	da 250.001	da 500.001	oltre
	250.000	a 500.000	a 1.000.000	1.000.000
Presidente	£ 8.000.000	£ 9.700.000	£ 11.200.000	£ 13.500.000
VicePresidente	75%	75%	75%	75%
Assessori	65%	65%	65%	65%
Presidente del consiglio	65%	65%	65%	65%

Tab. 7 - Indennità nelle unioni, nei consorzi, nelle comunità montane:

Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità nella misura prevista per un comune avente popolazione pari a quella dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non può superare quella per gli assessori del comune di riferimento.

b) per i consiglieri comunali e provinciali, i consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia, e i consiglieri delle comunità montane è stabilito il diritto a ricevere un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni (nella misura di cui alle seguenti tabelle) nel limite mensile di un quarto dell'indennità massima spettante all'organo di vertice "in base al decreto";

Tab. 8. Gettoni di presenza dei consiglieri comunali:

<i>abitanti</i>	fino a	da 1.001	da 10.001	da 30.001	da 250.001	oltre
	1.000	a 10.000	a 30.000	a 250.000	a 500.000	500.000
vecchie lire	33.000	35.000	43.000	70.000	115.000	200.000

Tab. 9 - Gettoni di presenza dei consiglieri provinciali

<i>abitanti</i>	fino a	da 250.001	da 500.001	oltre
	250.000	a 500.000	a 1.000.000	1.000.000
vecchie lire	70.000	90.000	150.000	200.000

Tab. 10 - Gettoni nelle circoscrizioni, nelle unioni, nei consorzi, nelle comunità m.:

Il gettone spettante ai consiglieri circoscrizionali dei comuni capoluogo di provincia è pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione. Il gettone dei consiglieri delle comunità montane è pari alla misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana. Per i consiglieri delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, e per i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali il gettone è pari a quello previsto per un comune avente popolazione pari a quella dell'unione o del consorzio tra enti locali.

c) è prevista la maggiorazione *ope legis* fino al 10% della misura-base delle indennità, al verificarsi di tre situazioni virtuose: fluttuazioni stagionali della popolazione che incrementano del 30% (5%), entrate proprie superiori alla media regionale (3%), spesa corrente pro-capite superiore alla media regionale (2%);

d) per gli enti in ordine con il patto di stabilità è prevista la facoltà di deliberare un incremento della misura-base delle indennità, entro il limite percentuale indicato nella tabella *D* del decreto 119, con provvedimento di giunta per l'organo di vertice e per gli assessori e di consiglio per i presidenti delle assemblee;

e) è stabilito il divieto per lo stesso amministratore di cumulare due indennità di carica per funzioni svolte presso enti diversi, ovvero di cumulare indennità e gettoni di presenza nello stesso ente.

Questione: Il cumulo tra indennità gettoni per mandati elettivi presso enti diversi.

*Omissis.....*La terza questione riguarda il cumulo indennità gettoni per mandati elettivi presso enti diversi. Il comma 6 dall'articolo 82 del TUEL - abrogato dalla finanziaria 2008 - affermava il principio della cumulabilità di queste due misure se dovute per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona. L'abrogazione del comma è stata interpretata da taluno come introduzione del divieto di cumulo. In particolare è stata interpretata così dalla Corte dei Conti, sezione regionale veneta, nel parere reso alla Provincia di Vicenza con deliberazione n. 11 del 17 aprile 2008.

La sezione, dopo aver richiamata la conforme posizione della sezione regionale lombarda (con delibera n. 12/2008 dell'11 marzo 2008) spiega di propendere per l'implicita affermazione del divieto, perché, nella contraria ipotesi la conferma della cumulabilità si sostanzierebbe in una sorta di *interpretatio abrogans* delle disposizioni sulla riduzione dei costi della politica, nel cui contesto è collocata la abrogazione del comma 6; ed inoltre perché se non può essere applicata una disposizione abrogata, non può, a fortiori, applicarsi una norma ricavata aliunde per via interpretativa, che abbia il medesimo contenuto di quella abrogata.

Tali considerazioni sono sufficienti per la Corte dei Conti veneta a superare l'assenza di un espresso divieto di cumulo nel testo dell'articolo 83 del TUEL, che invece contempla espressamente: il divieto per i parlamentari nazionali ed europei e i consiglieri regionali di percepire i gettoni di presenza previsti dal capo IV del TUEL (comma 1); il divieto di cumulo di indennità di

funzione in caso di cariche incompatibili (comma 3); il divieto per gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, di percepire "ulteriori" compensi per la partecipazione a organi o commissioni comunque denominate (eccetto che per indennità di missione), se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche (comma 2).

Con tutto il rispetto che si deve ad un organismo autorevole come la Corte dei Conti, non si può fare a meno di osservare che le argomentazioni addotte nel parere non appaiono insuperabili e che, di contro, sussistono validi argomenti per dissentire da quella posizione.

Il primo è l'argomento ermeneutico e si ricava dai criteri sull'interpretazione delle leggi (articolo 12 delle preleggi), secondo i quali nell'applicare una disposizione non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione. Nel nostro caso il divieto di cumulo non è affatto desumibile dalla successione delle parole - che quel divieto non pongono - e nemmeno dal contesto delle altre disposizioni del testo Unico sulle indennità e i gettoni, che con quel divieto mal si conciliano

Il secondo è di merito e si desume direttamente dal successivo comma 7, il quale vieta il cumulo indennità-gettoni "*nel medesimo ente*". Non può sfuggire il particolare rilievo di questa specificazione, la quale circoscrivendo il divieto di cumulo nell'ambito del medesimo ente, lascia fuori dallo spazio applicativo del divieto il cumulo degli emolumenti per i mandati elettivi tra enti diversi.

Il terzo si ricava dal novellato articolo 83 del TUEL, rubricato "*divieto di cumulo*", che riunisce in unica disposizione i divieti di cumulo vigenti dopo il *restyling* della legge finanziaria 2008, ma non include tra quei divieti la situazione che stiamo considerando.

Il quarto si rifà ai principi di diritto dell'ordinamento e in particolare al principio che impedisce di applicare le disposizioni restrittive dei diritti oltre le ipotesi tipizzate dalla legge, escludendo operazioni interpretative configuranti estensione analogica "*in malam partem*" dirette a restringere il novero dei diritti soggettivi; nel nostro caso non par dubbio che il diritto del consigliere a percepire il gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni sia fondato sulla legge (articolo 82, comma 2, del dlgs 267/2000) e che la restrizione di quel diritto debba essere espressamente codificata e non applicata "per analogia", come avverrebbe se si estendesse ai consiglieri comunali e provinciali il divieto dell'articolo 83, comma 1, che esclude il cumulo indennità-gettoni per mandati elettivi presso enti diversi per i parlamentari nazionali ed europei e per i consiglieri regionali.

La disapplicazione del comma 6 sembra corrispondere ad una esigenza di coordinamento tra gli articoli 82 e 83 del Testo Unico, in quanto sarebbe stato contraddittorio mantenere nell'articolo 82 il principio della cumulabilità indennità-gettoni per cariche elettive ricoperte presso enti diversi (secondo il dettato del comma 6 dell'articolo 82), per poi infrangerlo nel comma 1 dell'articolo 83 che quel cumulo vieta per i parlamentari nazionali ed europei, nonché per i consiglieri regionali.

Queste considerazioni inducono a non escludere apoditticamente che, anche dopo l'abrogazione del previgente comma 6 dell'articolo 82 ad opera della legge finanziaria 2008, possa essere mantenuto il cumulo indennità gettoni per mandati elettivi svolti dai consiglieri comunali e provinciali presso enti diversi e che sia molto opportuno attendere il pronunciamento delle giurisdizioni di merito, prima di adottare decisioni definitive sul punto.

11. Alcune Tabelle su “i costi della politica” da *La Casta* di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella.

Tabella 6 Gli stipendi (stipendio e diaria) dei parlamentari dal 1966

Anno	Totale
1966	7.002
1973	6.190
1981	7.187
1986	7.756
1991	13.484
1996	12.755
2001	13.81
2006	15.706

Valori in euro correnti

All’indennità base si sommano i seguenti benefit:

Diaria 4.003 €
Contributo per i collaboratori 4.190 €
Assegno di fine mandato 80% dell’importo mensile per anno di mandato
Assegno vitalizio, dal 25% all’80% dell’indennità
Pedaggi autostradali gratuiti
Circolazione sui treni, sui traghetti italiani e sui voli nazionali gratuita
Trasferimento della residenza tra 3.323 €a 3.995 €
Rimborso annuo viaggi all’estero 3.100 €
Assistenza sanitaria integrativa del servizio pubblico

Barberia a prezzi “ridicoli” o gratuita per i senatori
Libero ingresso a cinema e teatri
Assicurazione contro furti avvenuti nei locali della Camera di oggetti propri

Tabella 7 L'indennità base dei parlamentari europei

Stato	Retribuzione
Italia	149.215
Austria	105.527
Germania	84.108
Irlanda	83.706
Regno Unito	82.380
Grecia	73.850
Belgio	72.017
Danimarca	69.768
Olanda	66.782
Lussemburgo	63.791
Francia	63.093
Finlandia	62.640
Svezia	61.704
Slovenia	49.860
Cipro	48.960
Portogallo	48.285

Tabella 4 I costi della Camera dal 1968

Anni	
1968	140.863.557
1973	178.336.800
1978	206.676.709
1983	295.531.512
1988	508.778.958
1993	626.303.821
1998	777.927.965
2003	837.849.876
2007	1.004.435.000*

Tabella 1 L'esercito degli eletti

Deputati e senatori	952
Consiglieri regionali	1.129
Assessori regionali non consiglieri	125
Amministratori provinciali	3.933
Amministratori comunali	152.155
Sindaci e vicesindaci	14.242
Consiglieri circoscrizionali	6.949
TOTALE	179.485

	Stipendio massimo in euro			
	<i>Presidente Consiglio e Giunta</i>	<i>Presidente Commissione consiliare</i>	<i>Capigruppo</i>	<i>Consigl. regionale</i>
Abruzzi	13.844	15.037	15.037	13.359
Basilicata	9.506	9.435	9.310	7.029
Calabria	13.353	12.538	11.316	11.316
Campania	12.386	11.720	0*	10.972
Emilia R.	10.006	11.908	11.906	11.053
Friuli V.G.	8.038	8.412	8.412	7.676
Lazio	12.548	10.771	10.771	9.958
Liguria	11.611	10.205	10.205	9.337
Lombardia	12.064	13.222	13.222	12.555
Marche	8.477	7.477	0*	6.810
Molise	12.038	10.922	0*	10.255
Piemonte	11.270	17.297	17.630	16.630
Puglia	18.885	14.725	14.725	13.830
Sardegna	14.644	12.958	11.417	11.417
Sicilia	14.329	12.277	0*	10.946
Toscana	7.498	8.425	8.425	7.633
Trentino A.A.	10.507	6.614	6.614	6.614
Umbria	7.102	6.597	6.597	6.597
Valle d'A.	10.228/561	7.109	0*	6.607
Veneto	12.651	11.281	11.281	9.711

0* Lo stipendio di capogruppo è quello di Consigliere

